

2000	Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico	Area	Serv. 4
------	--	------	---------

D.D.G. n. 02784/10

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Il dirigente generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 relativo all'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 112/98;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute prot. n. DGVA/IX/45915/P in data 27 dicembre 2005;

VISTA la nota del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute prot. n. 20151/P in data 24 maggio 2006;

VISTA la nota assessoriale prot. n. 2-IRV/3194 del 15 novembre 2006;

VISTO il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 di "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";

VISTO il decreto dell'Assessore per la sanità del 27 dicembre 2007 concernente il recepimento delle intese tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di sicurezza alimentare;

VISTA la nota della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prot. n. 0028408-P in data 3 ottobre

2008;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 contenente norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 concernente "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

VISTO l' Accordo del 17 dicembre 2009 (Repertorio Atti n. 253/CSR) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale";

VISTO l' Accordo del 29 aprile 2010 (Repertorio Atti n. 59/CSR) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 306590 del 6 luglio 2010, con il quale, in esecuzione della D.G.R.G. n. 245 del 29 giugno 2010, è stato conferito l'incarico ad interim di Dirigente generale del Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;

VISTO il decreto dirigenziale n. 0391/10 in data 18 febbraio 2010 con il quale lo stabilimento della ditta SOCIETA' AGRICOLA IABICHINO GIOVANNI E FIGLIO S.S. sito in RAGUSA nella CONTRADA S. MARCO è stato riconosciuto idoneo in via condizionata ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (Ce) n. 853 del 29 aprile 2004 con la attribuzione dell'*approval number* M6V17 ai fini dell'esercizio della attività di fabbricazione di prodotti lattiero caseari con le deroghe previste per la fabbricazione dei prodotti tradizionalilimitatamente alla produzione di: *provola ragusana, cosacavaddu ibleo, ricotta iblea e ragusano D.O.P.* e limitatamente all'impiego delle seguenti attrezzature *mastrella, muoliti e cugna*;

VISTA la nota prot. n. 2748/B/7208 in data 6 novembre 2010 con la quale il servizio veterinario della Azienda sanitaria provinciale di RAGUSA attesta, anche a seguito di apposito controllo ufficiale esperito presso l'impianto, che lo stesso possiede i requisiti igienico-strutturali e funzionali previsti dalle vigenti normative per la specifica attività ed esprime parere favorevole per il rilascio del riconoscimento in via definitiva;

RITENUTO di dovere accordare, in conformità con quanto previsto dai Regolamenti (Ce) n. 852 e n. 853 del 29 aprile 2004, il pieno e definitivo riconoscimento all'impianto,

DECRETA

Articolo 1

Per i motivi di cui in premessa e ai fini igienico sanitari, fatti salvi eventuali diritti di terzi ed il possesso di altre licenze od autorizzazioni che per disposizioni normative dovessero altresì essere conseguite, lo stabilimento della ditta SOCIETA' AGRICOLA IABICHINO GIOVANNI E FIGLIO S.S. con sede dell'impianto in RAGUSA nella CONTRADA S. MARCO, individuato nella planimetria già acclusa al decreto n. 0391/10 del 18 febbraio 2010, viene riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell'esercizio della attività di fabbricazione di prodotti lattiero caseari con le deroghe previste per la fabbricazione dei prodotti tradizionalilimitatamente alla produzione di *provola ragusana, cosacavaddu ibleo, ricotta iblea e ragusano D.O.P.* e limitatamente all'impiego delle seguenti attrezzature *mastrella, muoliti e cugna*.

Articolo 2

L'impianto mantiene in via definitiva l'*approval number* M6V17 e con tale identificativo resta iscritto nel Sistema Nazionale degli Stabilimenti.

Articolo 3

Lo smaltimento di tutti i rifiuti e degli scarti, lo scarico dei reflui prodotti presso lo stabilimento, le eventuali emissioni in atmosfera, l'approvvigionamento idro-potabile nonché le procedure e le attività di autocontrollo dovranno avvenire nel pieno e rigoroso rispetto della normativa vigente. Sono fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi ed infortuni e le disposizioni concernenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

Articolo 4

L'efficacia del presente atto di riconoscimento resta subordinata nel tempo alla validità delle autorizzazioni permanenti o temporanee possedute dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA IABICHINO GIOVANNI E FIGLIO S.S..

Articolo 5

I controlli veterinari da effettuarsi presso lo stabilimento a cura del servizio veterinario della competente Azienda sanitaria provinciale e le operazioni di bollatura sanitaria e marchiatura di identificazione dei prodotti dovranno avvenire in conformità con quanto previsto dai Regolamenti citati in premessa.

Articolo 6

Il presente decreto, che per estratto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione, viene inviato al servizio veterinario della Azienda sanitaria provinciale di RAGUSA per la notifica alla ditta interessata.

17 NOV. 2010

Il Dirigente Generale del Dipartimento
(Dott. Maurizio GUIZZARDI)



il dirigente del servizio
(M. Virpa)

l'istruttore direttivo
(C. Garcia)

